Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° | **Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1930 - Anno VIII** | **Numero 23**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, **della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire. 1,50** nel **Regno, in lire 3 all'Estero.**

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in **Roma** si fanno presso l'**Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato,** scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. **L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla **« Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte;** non unitamente, cioè, a richieste per **abbonamenti ad altri periodici.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella **« Gazzetta Ufficiale »** veggansi le norme riportate nella testata **della parte seconda.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — **Ancona**: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo**: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — **Brescia**: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— **Brindisi**: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — **Catania**: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — **Firenze**: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — **Foggia**: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — **Genova**: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-r. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi: Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — **Macerata**: *P. M. Ricci.* — **Mantova**: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — **Perugia**: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — **Pistoia**: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — **Siena**: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani**: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — **Venezia**: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — **Vicenza**: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Schonfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosembergo & Sellier*, **via Maria Vittoria, 18.** — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, **Galleria de Cristoforis.**

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*. Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **164.**

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1930, n. 5.
Modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragionieri e sulle rispettive assemblee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sull'esercizio della professione di ragioniere;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1787, che detta norme per il coordinamento della legge anzidetta con quella del 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di apportare variazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragionieri e sulle relative assemblee;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni spettanti ai Consigli dei Collegi dei ragionieri sono demandate, in ciascun Collegio, ad una Commissione composta di cinque membri se il numero degli iscritti nell'albo non supera duecento, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Commissione anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la locale Associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica quattro anni e, scaduto il quadriennio, possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 2.

La Commissione è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere la Commissione, ove questa, chiamata all'osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Commissione sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non siasi provveduto alla nomina di una nuova Commissione.

Il Ministro per la giustizia può altresì revocare la nomina di uno o più membri della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento della medesima, ovvero per il decoro e la dignità di essa o del Collegio.

Alla sostituzione dei membri revocati e di quelli dimissionari, defunti, cancellati o radiati dall'albo si provvede parimenti con decreto del Ministro per la giustizia, su designazione dell'Associazione sindacale in numero doppio rispetto a quello dei membri da sostituire.

Chi sostituisce un membro, che è cessato dall'ufficio prima della scadenza del quadriennio, rimane in carica fino alla fine del quadriennio stesso.

Art. 3.

Le assemblee generali dei Collegi sono abolite.

Il conto consuntivo ed il bilancio sono formati dalle Commissioni alla fine di ogni anno e da esse sottoposti all'approvazione del Sindacato nazionale dei ragionieri entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora il Sindacato nazionale non ritenga di poter dare la sua approvazione, ri-

mette gli atti con le sue osservazioni al Ministro per la giustizia e gli affari di culto per la decisione.

Nessuna spesa, oltre quella prevista nel bilancio, può essere fatta, se non in seguito a deliberazione della Commissione, approvata dal Sindacato nazionale dei ragionieri, salva, ove del caso, l'applicazione della seconda parte del comma precedente.

Art. 4.

Le attuali Commissioni straordinarie per i Collegi dei ragionieri continueranno a funzionare fino alla nomina delle Commissioni, di cui all'art. 1.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia, saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 126. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 165.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 2318.

Abrogazione delle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 17 maggio 1928, n. 1346, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società Italiana Servizi Aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1691, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la convenzione per l'esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste;

Visto il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1346, concernente l'esercizio continuativo della linea aerea Venezia-Brioni-Lussinpiccolo-Zara;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogate le seguenti leggi:

a) 18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1691, approvante la convenzione tra lo Stato e la Società Italiana Servizi Aerei per l'esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste;

b) 17 maggio 1928, n. 1346, che converte in legge il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1474, approvante la convenzione tra lo Stato e la Società Italiana Servizi Aerei per l'esercizio continuativo della linea aerea Venezia-Brioni-Lussinpiccolo-Zara.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1929.

Estensione al comune di Levico delle disposizioni dell'art. 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, con cui le Fonti di Levico Vetriolo con tutti gli annessi beni immobili e mobili, ora di proprietà del comune di Levico, costituenti l'Azienda Fonti, passano in piena proprietà del Regio demanio e sono destinati a formare un'Azienda patrimoniale dello Stato da amministrarsi dal Ministero delle finanze;

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 1380, nonchè la legge 2 luglio 1929, n. 1151;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1151, sono estese al comune di Levico.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(881)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Gossolengo, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Gossolengo, in provincia di Piacenza, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Colmatura delle buche e depressioni - Livellamento generale del terreno - Apporto di terra vegetale per costituire uno strato di almeno trenta centimetri sopra il sottofondo ghiaioso e per tutta la superficie del campo - Rullatura, concimazione e semina a prato di tutto il campo - Costruzione di due strade parallele ai confini nord e sud allacciate alla comunale Gossolengo-Rivergaro per permettere l'accesso alla trebbia - Costruzione di una difesa frontale sul confine sud e di tre pennelli in gabbioni sul confine ovest per fronteggiare eventuali piene eccezionali del fiume - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 8 settembre 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1928-VI, n. 217, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Piacenza, è revocato.

Roma, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(883)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Fano, in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Fano, in provincia di Pesaro, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento di una casa colonica a due piani con adiacenze rustiche, situata verso la metà del campo - Abbattimento di alberi ed estirpazione delle relative ceppaie - Estirpazioni di viti - Abbattimento di alberi esistenti nella zona soggetta a servitù aeronautica e sorpassanti in altezza le dimensioni consentite dalla legge - Agguagliamento in piano del terreno - Aratura, concimazione, semina e rullatura di tutta la superficie del campo per l'impianto del prato stabile - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(884)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1929.
Approvazione del progetto di massima per il piano di sedime dell'Aeroporto di Castiglione del Lago.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 30 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1929, numero 1718;

Visto il progetto di massima redatto dall'Ufficio centrale demanio per il piano di sedime dell'Aeroporto di Castiglione del Lago in provincia di Perugia, della superficie complessiva di ettari 131,21,79 circa, delimitata nell'annessa planimetria in data 5 novembre 1929, n. 5611, fra i seguenti confini;

a Nord: con la proprietà della signora Cartoni Anna; e con il Lago Trasimeno;

ad Est: con il Lago Trasimeno;

a Sud: con la Strada nazionale Umbro-Cassinese n. 71; con la proprietà del sig. Lana Giovanni fu Luigi; e con quella della Parrocchia di S. M. Maddalena;

ad Ovest: con la ferrovia Roma-Firenze; con le proprietà Lana Giovanni fu Luigi; Baldetti Giuseppe e Fratelli; e Farina Antonio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il progetto sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(891)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Gustincich fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 ottobre 1894 e residente a Trieste, Barcola in. Monte, n. 727, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Gustincich è ridotto in « Gustini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Isolina Gustincich nata Clozza fu Giuseppe, nata il 23 ottobre 1899, moglie;
2. Bruno di Umberto, nato il 26 marzo 1922, figlio;
3. Lidia di Umberto, nata il 6 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(127)

N. 11419-13488.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Hartkopp fu Francesco, nato a Trieste il 30 aprile 1885 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Hartkopp è ridotto in « Arco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Hartkopp nata Weidenbach di Antonio, nata il 18 settembre 1888, moglie;
2. Renata di Carlo, nata il 19 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(128)

N. 11419-13486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Hartkopp fu Francesco, nato a Trieste il 31 dicembre 1896 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Hartkopp è ridotto in « Arco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(129)

N. 11419-13487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Hartkopp fu Francesco, nato a Trieste il 30 marzo 1892 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Hartkopp è ridotto in « Arco »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1)

N. 11244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Pietro Benzan, nato a Fiume il 31 gennaio 1894 da Michele e da Amelia Daborgozi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Benzani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Benzan è ridotto nella forma italiana di « Benzani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Pticar, nata a Desinic il 28 gennaio 1890, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 dicembre 1929 Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(500)

N. 9004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Marsanich, nato a Fiume l'8 maggio 1895 da Antonio e da Francesca Jardas, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marsani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Marsanich è ridotto nella forma italiana di « Marsani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Jardas, nata a Fiume il 7 maggio 1897, moglie;
Aldo, nato a Fiume il 7 marzo 1920, figlio;
Aurelio, nato a Fiume l'11 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(501)

N. 8302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Vincenzo Bilnacek, nato a Fiume il 10 ottobre 1897 da Alfonso e da Maria Farich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Billani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Bilnacek è ridotto nella forma italiana di « Billani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Stefania Brencich, nata a Pola il 17 maggio 1901, moglie;
Lia, nata a Fiume il 29 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(503)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 21 gennaio 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2178, che stabilisce la data di attuazione del regime podestarile nella città di Napoli.

(898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 19.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 gennaio 1930 - Anno VIII

Francia	75.05	Belgrado	33.80
Svizzera	369.25	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.994	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.68	Norvegia	5.11
Spagna	251.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.569	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.025
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.39	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino Carta	7.65	Consolidato 5 %	79.475
New York	19.094	Obblig. Venezie 3.50 %	
Dollaro Canadese	18.88	I Serie	72.50
Oro	368.42	II Serie	72.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di agronomia presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze acconsente all'apertura del concorso anzidetto;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di agronomia e coltivazioni presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esame; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

L'esame consisterà:

1° in una prova pratica di agronomia;

2° in una prova pratica sull'uso degli strumenti meteorologici;

3° nella ricognizione di piante coltivate e spontanee utili e infestanti;

4° in un esame orale.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930, la domanda in carta da bollo da L. 2 al direttore dell'Istituto, corredata dei seguenti documenti, in carta legale e debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguita in un Istituto superiore agrario del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei candidati che avranno ottenuta l'idoneità e riportato un maggior numero di voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Il vincitore del concorso dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere il posto entro otto giorni dalla data della comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario.

Pisa, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: CIRO RAVENNA.

(882)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 24 posti di volontario nella carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione ai posti nel ruolo amministrativo coloniale, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 24 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale con l'assegno mensile di L. 800 oltre alle indennità previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Gli esami avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 15 maggio 1930.

Art. 2.

Per l'ammissione di ciascun concorrente il Ministro valuta la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo, e, riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli seguenti, giudica con provvedimenti definitivi ed insindacabili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale), non più tardi del 31 marzo 1930, domanda su carta da bollo da L. 3 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo

di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Alla domanda i candidati debbono unire la propria fotografia (formato visita) con la firma ed i seguenti documenti e certificati:

a) certificato del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli concorsi;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti 21 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti decorati al valore militare;

c) certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza (legalizzato dal Prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (legalizzato dal presidente dèl Tribunale), in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

f) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non essere affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative conseguito in una università del Regno oppure di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Regio istituto superiore navale di Napoli, sezione armamento;

h) attestati di speciali esami sostenuti presso università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse;

i) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè quelli indicati alla lettera *h*) dovranno essere su carta da bollo da L. 2.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 5.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 7.

Le prove saranno scritte ed orali. Le prove scritte si dànno in altrettanti giorni per quante sono le prove stesse nel periodo massimo di otto ore al giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 8.

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Diritto civile;
3. Economia politica;
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle Colonie italiane, od una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa);
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo;
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati);
5. Elementi di diritto e procedura penale;
6. Economia politica e scienze delle finanze;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie italiane;
9. Stato della colonizzazione;
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano in una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

NB. — Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari coloniali e prestano per dieci mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie.

Durante tale periodo dovranno frequentare i seguenti corsi di studio, che saranno tenuti a cura dell'Amministrazione:

1. Istituzioni islamiche;
2. Nozioni di storia e istituzioni di diritto etiopico;
3. Corso di lingua araba;
4. Nozioni elementari di topografia e cartografia.

Alla fine del periodo di prova i volontari dovranno superare un esame nelle quattro materie suddette. Coloro che in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato saranno giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina a vice-segretario. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione con risultato favorevole degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 10.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno con l'osservanza delle norme risultanti dal decreto Reale 25 giugno 1925, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle colonie, n. 9, del mese di settembre 1925, pagina 70 e seguenti, e di quelle previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: DE BONO.

(890)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.